

Archivio selezionato:

Autorità: Legge

Data: 02/08/1999

Numero: 264

Gazzetta uff.: 06/08/1999

N. gazzetta: 183

Classificazioni: ISTRUZIONE PUBBLICA - Istituti superiori ed università - - in genere

Testo vigente

EPIGRAFE

LEGGE 2 agosto 1999, n. 264 (in Gazz. Uff., 6 agosto, n. 183). - Norme in materia di accessi ai corsi universitari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA:

Promulga la seguente legge:

ARTICOLO N.1

Art. 1.

1. Sono programmati a livello nazionale gli accessi:

- a) ai corsi di laurea in medicina e chirurgia, in medicina veterinaria, in odontoiatria e protesi dentaria, in architettura, ai corsi di laurea specialistica delle professioni sanitarie, nonchè ai corsi di diploma universitario, ovvero individuati come di primo livello in applicazione dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni, concernenti la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, in conformità alla normativa comunitaria vigente e alle raccomandazioni dell'Unione europea che determinano standard formativi tali da richiedere il possesso di specifici requisiti (1) (2);
- b) ai corsi di laurea in scienza della formazione primaria e alle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario, di cui, rispettivamente, all'art. 3, comma 2, e all'art. 4, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341 (3);
- c) ai corsi di formazione specialistica dei medici, disciplinati ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257;
- d) alle scuole di specializzazione per le professioni legali, disciplinate ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398;
- e) ai corsi universitari di nuova istituzione o attivazione, su proposta delle università e nell'ambito della programmazione del sistema universitario, per un numero di anni corrispondente alla durata legale del corso (4).

(1) Lettera modificata dall'articolo 1, comma 10, del D.L. 12 novembre 2001, n. 402.

(2) Per le modalita' e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di cui alle lettere a) e b) del presente articolo vedi il D.M. 25 maggio 2000; per l'anno accademico 2001/2002 il D.M. 11 maggio 2001; il D.M. 20 maggio 2002; per l'anno accademico 2003-2004 il D.M. 17 aprile 2003; per l'anno accademico 2004-2005 il D.M. 30 aprile 2004; per l'anno accademico 2005/2006 il D.M. 20 aprile 2005, modificato dal D.M. 12 luglio 2005; per l'anno accademico 2005/2006 il D.M. 20 aprile 2005; il D.M. 17 maggio 2007; per l'anno accademico 2008-2009 il D.M. 18 giugno 2008; per l'anno accademico 2012-2013 il D.M. 28 giugno 2012.

(3) Per le modalita' e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di cui alle lettere a) e b) del presente articolo vedi il D.M. 25 maggio 2000; per l'anno accademico 2001/2002 il D.M. 11 maggio 2001; il D.M. 20 maggio 2002; per l'anno accademico 2003-2004 il D.M. 17 aprile 2003; per l'anno accademico 2004-2005 il D.M. 30 aprile 2004; per l'anno accademico

2005/2006 il D.M. 20 aprile 2005, modificato dal D.M. 12 luglio 2005; per l'anno accademico 2005/2006 il D.M. 20 aprile 2005; il D.M. 17 maggio 2007; per l'anno accademico 2008-2009 il D.M. 18 giugno 2008.

(4) A norma dell'articolo 4, comma 1, del D.Lgs. 14 gennaio 2008, n. 21, come modificato dall'articolo 37, comma 2-ter, lettera a), del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, il punteggio massimo degli esami di ammissione ai corsi universitari, di cui al presente articolo, è di 100 punti.

ARTICOLO N.2

Art. 2.

1. Sono programmati dalle università gli accessi:

- a) ai corsi di laurea per i quali l'ordinamento didattico preveda l'utilizzazione di laboratori ad alta specializzazione, di sistemi informatici e tecnologici o comunque di posti-studio personalizzati;
- b) ai corsi di diploma universitario, diversi da quelli di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), per i quali l'ordinamento didattico prevede l'obbligo di tirocinio come parte integrante del percorso formativo, da svolgere presso strutture diverse dall'ateneo;
- c) ai corsi o alle scuole di specializzazione individuate dai decreti attuativi delle disposizioni di cui all'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni.

2. Sono programmati dall'università di Trieste gli accessi al corso di laurea in scienze internazionali e diplomatiche con sede in Gorizia, in ragione dei particolari compiti di collaborazione transfrontaliera e internazionale adempiuti da tale corso.

ARTICOLO N.3

Art. 3.

1. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, nell'emanazione e nelle modificazioni del regolamento di cui all'art. 9, comma 4, della legge 19 novembre 1990, n. 341, come modificato dall'art. 17, comma 116, della legge 15 maggio 1997, n. 127, si conforma alle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge e si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a) determinazione annuale, per i corsi di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b), del numero di posti a livello nazionale con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentiti gli altri Ministri interessati, sulla base della valutazione dell'offerta potenziale del sistema universitario, tenendo anche conto del fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo;
- b) ripartizione dei posti di cui alla lettera a) tra le università, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, tenendo conto dell'offerta potenziale comunicata da ciascun ateneo e dell'esigenza di equilibrata attivazione dell'offerta formativa sul territorio;
- c) determinazione da parte delle università dei posti relativi ai corsi di cui all'art. 1, comma 1, lettera e), nonché di cui all'art. 2, previa valutazione della propria offerta potenziale;
- d) previsione di attività di informazione e orientamento degli studenti da parte degli atenei e del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, introduzione graduale dell'obbligo di preiscrizione alle università, monitoraggio e valutazione da parte del citato Ministero dell'offerta potenziale degli atenei.

2. La valutazione dell'offerta potenziale, al fine di determinare i posti disponibili di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, è effettuata sulla base:

- a) dei seguenti parametri:
 - 1) posti nelle aule;
 - 2) attrezzature e laboratori scientifici per la didattica;

- 3) personale docente;
- 4) personale tecnico;
- 5) servizi di assistenza e tutorato;
- b) del numero dei tirocini attivabili e dei posti disponibili nei laboratori e nelle aule attrezzate per le attività pratiche, nel caso di corsi di studio per i quali gli ordinamenti didattici prevedono l'obbligo di tirocinio come parte integrante del percorso formativo, di attività tecnico-pratiche e di laboratorio;
- c) delle modalità di partecipazione degli studenti alle attività formative obbligatorie, delle possibilità di organizzare, in più turni, le attività didattiche nei laboratori e nelle aule attrezzate, nonché dell'utilizzo di tecnologie e metodologie per la formazione a distanza.

ARTICOLO N.4

Art. 4.

1. L'ammissione ai corsi di cui agli articoli 1 e 2 è disposta dagli atenei previo superamento di apposite prove di cultura generale, sulla base dei programmi della scuola secondaria superiore, e di accertamento della predisposizione per le discipline oggetto dei corsi medesimi, con pubblicazione del relativo bando almeno sessanta giorni prima della loro effettuazione, garantendo altresì la comunicazione dei risultati entro i quindici giorni successivi allo svolgimento delle prove stesse. Per i corsi di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b), il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica determina con proprio decreto modalità e contenuti delle prove di ammissione, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

1-bis. La prova di ammissione ai corsi svolti in lingua straniera e' predisposta direttamente nella medesima lingua

2. I requisiti di ammissione alle tipologie di corsi e titoli universitari, da istituire con le procedure di cui all'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni, in aggiunta o in sostituzione a quelli previsti dagli articoli 1, 2, 3, comma 1, e 4, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341, sono determinati dai decreti di cui al citato art. 17, comma 95, della legge n. 127 del 1997, i quali comunque non possono introdurre fattispecie di corsi ad accesso programmato ulteriori rispetto a quanto previsto dalla presente legge (2).

(1) Comma inserito dall'articolo 44 , comma 3-bis, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78.

(2) Le modalità e i contenuti della prova di ammissione di cui al presente comma sono stati stabiliti con D.M. 7 giugno 2000 (Gazz. Uff. 22 giugno 2000, n. 144), rettificato con D.M. 21 luglio 2000 (Gazz. Uff. 1° agosto 2000, n. 178), per l'anno accademico 2000/2001; con D.M. 11 maggio 2001 (Gazz. Uff. 24 maggio 2001, n. 119), modificato dal D.M. 30 maggio 2001 (Gazz. Uff. 16 giugno 2001, n. 138), per l'anno accademico 2001/2002; con D.M. 21 maggio 2002 (Gazz. Uff. 4 giugno 2002, n. 129), modificato dal D.M. 25 luglio 2002 (Gazz. Uff. 10 agosto 2002, n. 187), per l'anno accademico 2002/2003; con D.M. 24 marzo 2003 (Gazz. Uff. 8 aprile 2003, n. 82) e con D.M. 15 dicembre 2003 (Gazz. Uff. 17 gennaio 2004, n. 13), per l'anno accademico 2003/2004; con D.M. 18 maggio 2004 (Gazz. Uff. 27 maggio 2004, n. 123), rettificato con D.M. 14 luglio 2004 (Gazz. Uff. 26 luglio 2004, n. 173), per l'anno accademico 2004-2005; con D.M. 4 maggio 2005 (Gazz. Uff. 17 maggio 2005, n. 113), modificato dal D.M. 9 giugno 2005 (Gazz. Uff. 16 giugno 2005, n. 138), dal D.M. 12 luglio 2005 (Gazz. Uff. 21 luglio 2005, n. 168), dal D.M. 18 ottobre 2005 (Gazz. Uff. 27 ottobre 2005, n. 251) e dal D.M. 2 dicembre 2005 (Gazz. Uff. 13 dicembre 2005, n. 289), per l'anno accademico 2005-2006; con D.M. 12 aprile 2006 (Gazz. Uff. 28 aprile 2006, n. 98), per l'anno accademico 2006/2007; con D.M. 12 luglio 2007 (Gazz. Uff. 27 luglio 2007, n. 173), per l'anno accademico 2007-2008.

ARTICOLO N.5

Art. 5.

1. Sono regolarmente iscritti ai corsi universitari per il rilascio dei titoli di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 novembre 1990, n. 341, gli studenti nei confronti dei quali i competenti organi di giurisdizione amministrativa, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano emesso ordinanza di sospensione dell'efficacia di atti preclusivi della iscrizione ai predetti corsi. Sono validi ai sensi e per gli effetti della legislazione universitaria gli esami sostenuti dagli studenti di cui al presente articolo.
2. Sono altresì regolarmente iscritti ai corsi universitari di cui al comma 1 gli studenti che siano stati comunque ammessi dagli atenei alla frequenza dei corsi dell'anno accademico 1998-1999 entro il 31 marzo 1999.
3. Le disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, lettera e), acquistano efficacia a decorrere dall'anno accademico 2000-2001.
4. Fino alla data di entrata in vigore di specifiche modificazioni del regolamento adottato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 21 luglio 1997, n. 245, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 29 luglio 1997, le università determinano i posti per i corsi di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), e comma 2, conformandosi ai criteri di cui all'art. 3, comma 2, e disponendo prove d'ammissione ai sensi dell'art. 4, comma 1.

ARTICOLO N.5 bis

Art. 5-bis.

1. Le procedure di iscrizione alle università sono effettuate esclusivamente per via telematica. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca cura la costituzione e l'aggiornamento di un portale unico, almeno in italiano e in inglese, tale da consentire il reperimento di ogni dato utile per l'effettuazione della scelta da parte degli studenti.
 - 1-bis. Al fine di dare attuazione alle disposizioni del comma 1 e in relazione a quanto previsto dall'articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n.183, in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive, le università possono accedere all'anagrafe nazionale degli studenti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, e successive modificazioni, per verificare la veridicità dei titoli autocertificati. Per i medesimi fini, le università possono altresì accedere in modalità telematica alle banche dati dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, secondo le modalità di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per la consultazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e degli altri dati necessari al calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente per l'università (ISEEU) (1).
 2. A decorrere dall'anno accademico 2013-2014, la verbalizzazione e la registrazione degli esiti degli esami, di profitto e di laurea, sostenuti dagli studenti universitari sono eseguite esclusivamente con modalità informatiche senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le università adeguano conseguentemente i propri regolamenti (2).
- (1) Comma modificato dall'articolo 10, comma 7, del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179.
(2) Articolo inserito dall'articolo 48, comma 1, del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5.

Utente: UNIV. DI TRENTO - www.iusexplorer.it - 10.04.2014